



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

del 23 novembre 1992

Richiamati i disposti:

- della Legge federale sulla protezione delle acque del 24.1.1991;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987; è ogni altra norma in materia applicabile;

il Comune di Manno dispone quanto segue.

CAPITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1

Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 2

Modo di raccolta

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori ubicati nei quartieri del Comune secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 3

Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

Art. 4

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 13 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate e i rifiuti da magazzino e industriali.

Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 5

Estensione territoriale

1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.
2. Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
3. Il Municipio può estendere il servizio lungo strade private in particolare, quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

a. Rifiuti domestici

Art. 6

Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli appositi imballaggi.

3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta separata dei rifiuti (ingombranti, i rifiuti riciclabili) e quelli speciali e diversi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati in sacchi di carta o plastica aventi la capacità da 35 a 110 litri.
2. I sacchi devono essere esposti ben chiusi e in modo ordinato, sì da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.
3. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 21 del presente Regolamento.
4. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8

Contenitori

1. Per grandi stabili d'abitazione, alberghi, ecc., è ammesso l'uso di contenitori metallici da 800 litri.
2. L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.
3. L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi appositi.
4. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 9

Giorni e orari di raccolta

1. I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con Ordinanza municipale.
2. I rifiuti devono essere esposti il giorno stesso della raccolta.

b. Rifiuti ingombranti

Art. 10

Definizione

1. Sono accettati come rifiuti ingombranti i rifiuti delle economie domestiche che, a causa della forma e delle dimensioni, non possono essere introdotti nei sacchi che il Comune prescrive per la raccolta dei rifiuti domestici. Rientrano in questa categoria vecchi mobili, grandi imballaggi di cartone che non possono essere raccolti con la carta, elettrodomestici, ferramenta di grosse dimensioni, ecc.
2. Essi non devono oltrepassare il peso singolo di kg 50, le dimensioni di cm 180 x 100 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
3. I rifiuti derivanti da una ristrutturazione di immobili non sono considerati ingombranti.

Art. 11

Modalità di consegna

1. I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine, legati o contenuti in cassette, cesti o sacchi, in modo da non intralciare il traffico e creare pericolo per le persone.
2. I recipienti non saranno restituiti a meno che gli interessati, volendolo, si presentino personalmente e li ritirino presso gli incaricati al momento della raccolta stessa.

c. Rifiuti riciclabili

Art. 12

Il Comune organizza la raccolta separata dei rifiuti riciclabili. Il Municipio regola il servizio tramite ordinanza municipale.

CAPITOLO III: RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 13

Definizione

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie e precedentemente trattate:

- a. i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b. i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;

- c. le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d. i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e. i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f. le gomme e i pneumatici usati;
- g. le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h. i residui di bagni galvanici e zincature;
- i. i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- k. le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l. le emulsioni bituminose;
- m. le pelli, le budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione; n. le carcasse di animali;
- o. ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p. i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q. le lampade al mercurio o al neon;
- r. le batterie di motociclette e di autovetture;
- s. i medicinali;
- t. tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10;
- u. i materiali di scavo e di demolizione;
- v. i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora

Art. 14

Modalità di consegna

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
2. I medicinali scaduti e i termometri al mercurio devono essere consegnati alle farmacie.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. I ristoranti, le mense, gli istituti, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli olii e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
5. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello pubblico.

6. I vestiti usati ed i tessuti devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli o a commercianti specializzati.
7. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione della raccolta organizzata dal Comune o consegnati direttamente all'ESR, in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15

Cestini pubblici

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 16

Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato. È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 17

Incenerimento di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata.
2. L'installazione di impianti privati di incenerimento è subordinata all'autorizzazione degli organi cantonali competenti.

Art. 18

Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

Art. 19
Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.

Art. 20
Tasse¹

1. Il Municipio preleva le seguenti tasse annue di raccolta e eliminazione dei rifiuti:

<u>Categoria A</u>	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
(domiciliati, dimoranti, soggiornanti)		
- persone sole	60.--	120.—
- famiglie e residenze secondarie	120.--	240.--
- Sono esclusi dal pagamento della tassa i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI/IPG.		
<u>Categoria B1</u>	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
applicabile a società, negozi, esercizi pubblici, studi professionali, commerci e uffici amministrativi, industrie, ubicati nel comprensorio servito con contenitori collettivi con dispositivo di pesa a conteggio individuale		
- tassa base	150.--	300.--
inoltre,		
- supplemento per quintale di rifiuto consegnato pari al	75%	100%
del costo totale, dedotto l'importo totale della tassa base incassata (Categoria B1) e diviso per il quantitativo totale di rifiuti raccolti per la Categoria B1.		
Quale costo totale si considera la somma dei seguenti costi attribuibili al:		
- servizio di raccolta e trasporto		
- smaltimento rifiuti		
- ammortamento infrastrutture		

¹ Modifica del 15.12.2003

- manutenzione infrastrutture

Categoria B2

applicabile a negozi, esercizi pubblici, studi professionali, commerci e uffici amministrativi, industrie ubicati in comprensori non serviti con contenitori collettivi con dispositivo di pesa a conteggio individuale

minimo

massimo

- tariffa in base alla superficie utile lorda:

- fino a 150 mq SUL

170.--

340.--

- 151 a 300 mq SUL

340.--

680.--

- ogni 200 mq in più SUL

120.--

240.--

- Per questa categoria il Municipio può adeguare le tariffe qualora vi sia una manifesta sproporzione della tassa rispetto al costo effettivo causato.

2. L'attribuzione dei singoli utenti del servizio alle categorie B1 e B2 (definizione dei comprensori) è stabilita dal Municipio in funzione di criteri geografici generali ed è definitiva.
3. Per la consegna di apparecchi di apertura dei contenitori (touch, schede magnetiche o altro), il Municipio può prelevare una tassa non rimborsabile pari al costo dell'apparecchio, ritenuto un minimo di fr. 25.--.
4. Restano riservate le tasse che saranno prelevate dallo smaltitore dei rifiuti nel caso di consegna diretta allo stesso da parte dei singoli utenti.
5. La fattura del comune è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.

CAPITOLO VI: PENALITÀ E RICORSI

Art. 21

Multa

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento, e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di multa fino a un massimo di fr. 10'000.--, a norma dell'articolo 145 della Legge Organica comunale del 30 giugno 1987.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento servizio raccolta ed eliminazione rifiuti e detriti del 25.10.1977 e ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1993, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale il 23 novembre 1992

Approvato dal Consiglio di Stato il 11 giugno 1993

Modificato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2003

Approvato dalla Sezione Enti locali il 17 marzo 2004